



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
DISTRETTO CESENA - VALLE SAVIO

## **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-2016**

**Adottato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n° 9 del 26/02/2014**

### **Art. 1 - Introduzione: natura e funzioni dell'Azienda pubblica di servizi alla persona del Distretto Cesena Valle Savio**

1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona del distretto Cesena Valle Savio costituita con Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 397 del 30 marzo 2009 è ente pubblico non economico locale della quale gli Enti Soci, gli Enti Locali, le Unioni di Comuni e le Aziende sanitarie si avvalgono per la gestione e l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 1 della Legge Regionale n° 12 del 2013 nonché per altre funzioni ed attività previste dallo Statuto.
2. L'Azienda organizza ed eroga servizi alla persona in ambito sociale, socio sanitario ed educativo e culturale con particolare riferimento:
  - a) allo sviluppo delle opportunità abitative della popolazione in condizione di disagio;
  - b) ad assicurare assistenza alle persone in condizione di non autosufficienza;
  - c) a favorire la vita autonoma e indipendente delle persone disabili e in condizione di insufficienza psico-motoria e/o in stato di disagio socio economico;
  - d) a valorizzare il ruolo della famiglia favorendola e sostenendola nei suoi compiti di cura;
  - e) a prevenire e rimuovere lo stato di bisogno e di abbandono in cui versano i minori ed i giovani in condizioni di marginalità sociale;
  - f) a favorire e promuovere lo sviluppo educativo, formativo, sociale e psico-fisico dei minori e dei giovani, sostenendone i percorsi di istruzione, di orientamento e di inserimento sociale e lavorativo anche attraverso l'erogazione di borse di studio;
  - g) a prevenire e contrastare le condizioni sociali e culturali che possono favorire situazioni di disagio socio economico;
  - h) a realizzare servizi ed attività di natura culturale e ricreativa per favorire la crescita individuale e la socializzazione delle persone.

## **Art. 2 - Principi generale di trasparenza**

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

## **Art. 3 - Obiettivi di Trasparenza**

1. L'ASP, in coerenza con gli impegni assunti dagli EE.LL. Soci, si pone l'obiettivo di assicurare una reale e significativa trasparenza sul perseguimento delle proprie funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" in una logica di apertura dell'amministrazione verso l'esterno non declinato solamente in forme di mero adempimento delle norme puntuali sugli obblighi di pubblicazione. Nel perseguire tale obiettivo verranno utilizzati gli strumenti e le metodologie, anche volte a semplificare il linguaggio e le procedure amministrative che, nel rispetto delle norme e nei limiti della propria struttura organizzativa, meglio favoriscono l'accesso alle informazioni significative salvaguardando i principi di efficacia, efficienza ed economicità della propria azione.

## **Art. 4 - Qualità delle informazioni**

1. L'ASP garantisce la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.
2. E sempre assicurato l'accesso civico ai documenti dell'ASP ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 33 del 2013.

## **Art. 5 - Strumenti di valutazione delle performance**

1. Tra le informazioni di cui occorre garantire la massima trasparenza di particolare rilievo risultano quelle che permettono una diffusa valutazione del raggiungimento degli obiettivi programmatici che l'Azienda si è posta e delle risorse investite. A tale scopo una rilevanza particolare riveste il Piano programmatico triennale approvato annualmente dall'ASP il quale sulla base delle indicazioni regionali contiene :
  - Gli obiettivi strategici
  - Caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare

- Le risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del piano
  - Le priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti
  - Le modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri enti del territorio
  - La programmazione dei fabbisogni delle risorse umane e modalità di reperimento delle stesse
  - Gli indicatori e parametri per la verifica
  - Il programma degli investimenti da realizzarsi
  - Il piano di valorizzazione e gestione del patrimonio
2. In sede di relazione consuntiva lo strumento principale di diffusione ed informazione dei risultati raggiunti è il Bilancio Sociale approvato come allegato al conto consuntivo approvato dal CdA entro il 30 aprile e dall'Assemblea dei Soci entro il 30 giugno.

#### **Art. 6 - Pubblicazione dei documenti**

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'ASP nella sezione "Amministrazione Trasparente".
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4 del Dlgs 33 del 2013.

#### **Art. 7 - Attuazione del Piano**

1. Il direttore dell'ASP è il Responsabile della Trasparenza. Ad esso compete l'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'ASP degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione. Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal Dlgs 33 del 2013.

2. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
3. Del contenuto del presente piano verrà data informazione agli utenti dei servizi dell'ASP coinvolgendo le organizzazioni a tale scopo già presenti sul territorio, e dandone visibilità nei luoghi di accesso ai servizi. L'Asp potrà partecipare alle giornate dedicate alla trasparenza organizzate dagli Enti Locali soci.

## **Art 8 - Azioni**

### Anno 2014

- 1) Pubblicazione del Programma per la Trasparenza e l'Integrità sul sito internet dell'ASP;
- 2) Approvazione del Bilancio Sociale entro il 30 giugno 2014;
- 3) Adeguamento dell'organizzazione delle informazioni sul sito dell'ASP sulla base delle nuove disposizioni;
- 4) Partecipazione alle giornate della trasparenza degli Enti Soci;
- 5) Approvazione del piano programmatico 2015-2017.

### Anno 2015

- 1) Aggiornamenti del Programma per la Trasparenza e l'Integrità nei termini di legge;
- 2) Approvazione del Bilancio Sociale entro il 30 giugno 2015;
- 3) Adeguamento dell'organizzazione delle informazioni sul sito dell'ASP sulla base delle nuove disposizioni;
- 4) Partecipazione alle giornate della trasparenza degli Enti Soci;
- 5) Approvazione del piano programmatico 2016-2018.

### Anno 2016

- 1) Aggiornamenti del Programma per la Trasparenza e l'Integrità nei termini di legge;
- 2) Approvazione del Bilancio Sociale entro il 30 giugno 2016;
- 3) Adeguamento dell'organizzazione delle informazioni sul sito dell'ASP sulla base delle nuove disposizioni;
- 4) Partecipazione alle giornate della trasparenza degli Enti Soci;
- 5) Approvazione del piano programmatico 2017-2019.